



SENT. N. .... / 2014  
R.G. A.C. N. .... / 2012  
CROM. .... / 2014  
DEP. ... 30-10-2014  
PUBBL. ... 31.01.2014  
OGGETTO... DIVORZIO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROVIGO  
SEZIONE CIVILE

riunito in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Marcello	D'AMICO	PRESIDENTE
dott. Alessandra	PAULATTI	GIUDICE
dott. Fabio Massimo	SAGA	GIUDICE rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 142/2012 R.G. promossa

da

, rappresentato e difeso dall'avv.to Ballo Gianluca, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Rovigo, via Domenico Angeli n. 33/A, giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 22.10.2013;

*F. M. S. g.*

RICORRENTE

contro

, rappresentata e difesa dall'avv.to , elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Rovigo, , giusta procura a margine della comparsa di costituzione;

CONVENUTA

Con l'intervento

del P.M. in sede.

Oggetto: divorzio.

Il Procuratore del ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 26.2.2014:

“Voglia il Tribunale adito 1) dichiarare che i signori \_\_\_\_\_ sono economicamente autosufficienti e pertanto non sussistono i presupposti per la fissazione dell'assegno di mantenimento a carico di uno o dell'altro; 2) fissare a carico della signora \_\_\_\_\_ ed in favore del sig. \_\_\_\_\_ un contributo per il mantenimento del figlio \_\_\_\_\_, studente universitario, di € 500,00 mensili (o la diversa somma – maggiore o minore – che risulterà di Giustizia) oltre al rimborso del 50 % delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle universitarie; 3) con vittoria di spese diritti ed onorari di lite”.

Il Procuratore della convenuta ha concluso come da verbale d'udienza del 26.2.2014:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- 1) Disporsi, per le ragioni esposte nella superiore premessa, l'obbligo a carico del Sig. \_\_\_\_\_ di corrispondere un assegno mensile a titolo di mantenimento a favore della Sig.ra \_\_\_\_\_ dell'importo di Euro 500,00 o, annualmente rivalutabile in base alle variazioni accertate dall'ISTAT o nella misura maggiore o minore ritenuta di Giustizia;
- 2) Respingersi la richiesta avanzata dall'avverso patrocinio di prevedere un assegno a carico della resistente a favore del Sig. \_\_\_\_\_ a titolo di contributo per il mantenimento del figlio \_\_\_\_\_ dell'importo di Euro 500,00 mensili oltre al rimborso del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN e di quelle universitarie per le ragioni esposte nella parte narrativa;
- 3) Respingersi ogni ulteriore richiesta economica a carico della Sig.ra \_\_\_\_\_ svolta da parte ricorrente per le ragioni esposte nella superiore premessa;
- 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.

Il P.M. ha concluso apponendo il visto sul verbale d'udienza del 26.2.2014.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente e parte convenuta hanno avuto, dalla loro relazione, due figli,

( \_\_\_\_\_ 1987) e ( \_\_\_\_\_ 1990).

M.  
E.

Nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa del 3.12.2008 di questo Tribunale, i due coniugi concordavano una serie di condizioni, tra cui: assegnazione della casa coniugale, in comproprietà al 50% ciascuna tra la resistente e sua sorella, all'odierna parte ricorrente; un importo mensile a carico di \_\_\_\_\_ e a favore della \_\_\_\_\_ per un ammontare di € 250,00 a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'abitazione; contribuzione al mantenimento dei figli (maggioranni e non economicamente autosufficienti) in proporzione ai loro redditi.

Espone parte ricorrente:

- che controparte è economicamente autosufficiente (come dichiarato in sede di separazione consensuale) in quanto gode di notevoli rendite da affitto di immobili e poiché svolge attività lavorativa come assistente di persone anziane ricoverate in ospedale;
- che parte resistente ha alienato un immobile di proprietà ricavandone un ingente cifra;
- che controparte non ha in alcun modo contribuito al mantenimento dei figli;
- che lo stesso \_\_\_\_\_ ha condotto fino a febbraio 2008, quando ne è stato ordinato il rilascio, un fondo in Bosaro concessogli in affitto dal suocero, padre della resistente;
- che lo stesso vive in regime di comodato gratuito in un appartamento di proprietà della controparte, della di lei sorella e della di lei madre;
- il figlio \_\_\_\_\_ ha delle entrate ma ancora non è in grado di mantenersi da solo;
- il figlio \_\_\_\_\_ è studente universitario e del tutto a carico del padre medesimo.

Espone parte convenuta:

- che parte ricorrente è intestatario di numerose proprietà che mette a coltura conseguendo ingenti guadagni;
- che parte ricorrente è titolare di un'impresa agricola individuale ed è amministratore unico della Società \_\_\_\_\_ (di cui sono soci la convenuta, la di lei madre e la di lei sorella);
- che parte ricorrente coltiva quasi tutti i terreni della convenuta e della di lei sorella siti in Sarzano, Buso e Villanova Marchesana pagando un canone di locazione di € 1.396,00 a ciascuna, rimanendo le spese tributarie inerenti tali fondi a carico delle proprietarie;

1.11.10

- che il ricorrente risiedeva presso la di lei madre mentre ora risiede con la nuova compagna in un nuovo appartamento;
- che le concordate condizioni di separazione prevedevano il trasferimento di un titolo investito per un somma di € 52.500, oltre gli interessi del 50% alla scadenza semestrale delle singole cedole: trasferimento, mai avvenuto, che avrebbe indotto la resistente a rinunciare all'assegno per il proprio mantenimento;
- che parte resistente non gode di elevate rendite, considerati i scarsi redditi dichiarati;
- che i terreni in Borsaro, come già anticipato, sono condotti da controparte ad un canone irrisorio;
- che la stessa è locatrice di due immobili da cui ricava, per uno di essi, € 550,00/2, essendo in comproprietà della sorella, e, per l'altro, € 475,00;
- che la resistente è conduttrice di un immobile per cui versa mensile € 380,00 a titolo di canone ed € 200,00 per utenze domestiche;
- che è affetta da grave infiammazione al rachide cervicale e lombosacrale;
- che, nonostante ciò, pur essendo ancora priva di un'occupazione, frequenta un corso di formazione con la qualifica di Operatore Informatico d'ufficio;
- che il figlio è economicamente autosufficiente mentre il figlio necessita ancora di un aiuto economico.

Preliminarmente, occorre svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, giova rammentare che con sentenza non definitiva del 1° 6.2012, depositata in data 2.6.2012, questo Tribunale ha, già, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi sopra generalizzati.

In secondo luogo, secondo costante orientamento giurisprudenziale, vale anche per le istanze istruttorie l'assunto per cui la mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa (Cass. n. 8576/2013): orientamento che non è in contrasto con i principi supremi del nostro ordinamento (artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato

F. H. J. J.

con legge 2 agosto 2008, n. 130 - artt. 24 e 111 Cost.), non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché non esclude né rende disagevole il diritto di "difendersi provando", ma subordina, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Cass., ord., n. 10748/2012).

Orbene, considerato che le parti non hanno riproposto le istanze istruttorie il Giudice valuterà sulle rispettive domande sulla base degli elementi di giudizio raccolti, senza dover prendere posizione sulle decisioni del Giudice Istruttore adottate *medio tempore*.

In terzo luogo, si prende atto che il figlio è pacificamente economicamente autosufficiente, atteso anche che parte ricorrente chiede a questo Giudice la pronuncia sull'assegno di mantenimento solo con riferimento al figlio

Ciò posto, si deve, innanzi tutto, prendere in considerazione la posizione di quest'ultimo. Parte convenuta nella comparsa conclusionale riferisce che ha conseguito la Laurea a marzo del 2013 e che attualmente lavora stabilmente presso l'azienda " di Rovigo, via , percependo un entrata mensile di € 700,00.

Orbene, gli elementi offerti al Giudice per valutare, positivamente, l'indipendenza economica del figlio non sono sufficienti.

Nulla di preciso viene riferito sul contratto di lavoro e sulle condizioni del rapporto, salvo il riferimento alla retribuzione mensile, la quale, semmai, attesta, al contrario, che il figlio deve necessariamente far affidamento, ancora, sulle risorse economiche dei propri genitori atteso l'attuale costo della vita.

D'altronde, è appena ventiquattrenne ed è normale un lasso di tempo di qualche anno dopo la Laurea per assestare le proprie entrate.

Ciò posto, vanno poste a carico della convenuta metà delle spese straordinarie sostenute in favore del figlio nonché un assegno a titolo di mantenimento del figlio per un ammontare di € 250,00 mensili.

E' provato che il ricorrente gode di una situazione reddituale di un certo livello, ma il patrimonio della resistente e la sua produttività è tale da non poterla esimere dal

F. M. fox

contribuire la manutenzione del figlio nella delicata fase dell'avviamento ad una professione.

all'udienza presidenziale del 5.4.2012 ha dichiarato che il suo reddito annuo ammonta ad € 30.000,00 e si tratta di un dato che è in linea anziché essere in contrasto con le deduzioni della convenuta.

Infatti, le dichiarazioni fiscali com'è noto costituiscono una base del ragionamento abduttivo nel senso che difficilmente l'interessato ha risorse reddituali inferiori ma ben si può partire da tali dati per desumere, poi, maggiori entrate.

Per ripetere le parole della Cassazione, in tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori in sede di divorzio, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, il giudice disponendo di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. n. 10748/2012): il ragionamento è estensibile ai figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

E' evidente, poi, che la dichiarazione *contra se* della parte è elemento fortemente probante delle reali entrate della parte medesima.

D'altronde, è documentale (e comunque pacifico) che il ricorrente svolge l'attività lavorativa di imprenditore agricolo, coltivando i terreni dati in affitto dal suocero (doc. 6, conv.) ad un prezzo molto conveniente, data l'estensione delle aree in oggetto.

Inoltre è pacifica la titolarità per la quota di un sesto di un fabbricato e di terreni in Ceregnano (v. doc. 1, conv.).

E', inoltre, incontestabile la sua capacità lavorativa, allorquando si noti che è amministratore unico di una società di capitali (v. visura camerale doc. 3, conv.), che, come è notorio, comunque comporta, se non conoscenze tecniche particolari, almeno una dedizione e una bagaglio di esperienze che di sicuro sono indice di una particolare attitudine nel campo di sua competenza (coltivazione dei fondi): infatti, a prescindere dal risultato economico della società comunque l'amministratore è responsabile di

leg. n. 11. f. 11.

numerosi adempimenti di natura amministrativa, contabile e tributaria, spesso specifici per il settore dell'agricoltura.

Non va, poi, sottaciuto quanto riferito dallo stesso ricorrente con la prima memoria autorizzata depositata in data 20.7.2012, nel senso che ha acquistato una nuova abitazione per poter viverci con il figlio

Orbene, nessun elemento è stato dedotto dalla stessa parte da cui poter arguire che ha sostenuto un indebitamento o effettuato altre operazioni di "straordinaria gestione" per sovvenire a tale acquisto sicché, verosimilmente, il ricorrente ha risparmi che gli hanno consentito di far fronte a tale, verosimilmente, ingente spesa.

Anche parte convenuta gode di una situazione, a giudizio di questo Collegio, equivalente che giustifica la decisione sopra riferita sul mantenimento del figlio.

Parte convenuta è titolare di numerosi cespiti immobiliari (vedi atto di donazione del 24.5.2006, doc. 9, ric.), e da essi ricava, per scelte economiche del padre, effettuate prima della separazione (doc. 6, conv.), una rendita di € 1.396,00 all'anno (dato non specificamente contestato).

I due fabbricati dati in locazione le garantiscono un'entrata di € 850,00 al mese (v. verbale d'udienza del 5.4.2012) dai quali sottrarre € 400,00 per pagare il canone relativa alla propria abitazione.

Ha ricevuto in donazione una somma di € 350.000,00 sempre con atto del 24 maggio 2006 ad opera dei suoi genitori (doc. allegato alla memoria istruttoria depositata in data 20.7.2012): parte ricorrente non ha dedotto elementi da cui poter desumere il reimpiego di tale somma e la sua destinazione, sicché tale importante importo costituisce un elemento patrimoniale da valutare positivamente per determinare le capacità economiche della resistente.

Quanto all'alienazione dell'immobile cui fa riferimento parte ricorrente nei suoi scritti introduttivi, la vendita è ammessa da parte convenuta nella comparsa di costituzione in giudizio.

Non emergono elementi di giudizio che facciano desumere, nonostante le allegazioni della resistente, che tali importi siano stati usati per ripianare le perdite della società di cui la convenuta è socia, sebbene il risultato economico di tale società sia stato

50  
11  
7

verosimilmente negativo per alcuni esercizi dopo la separazione (risultati negativi non contestati specificamente da parte ricorrente e comunque risultanti documentalmente- v. doc. 4, conv. con particolare riferimento alla perdita d'esercizio relativa all'anno 2008) e tanto meno che siano state utilizzate per saldare i prestiti assunti con (v. doc. 21 conv.), fermo restando che tali prestiti hanno un importo modesto rispetto alle somme introitate.

L'equivalenza delle situazioni economiche delle due parti e l'interesse del figlio a mantenere un tenore di vita elevato, sebbene la sua capacità economica abbia già trovato (modesta) espressione monetaria, giustificano l'ammontare dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento.

Il Collegio ritiene congruo, poi, porre a carico della resistente anche le spese straordinarie sostenute per nella misura della metà, specificando che a tali spese si affiancheranno anche le spese inerenti eventuali corsi post-universitari o di avviamento professionale che il figlio intendesse frequentare.

Quanto all'assegno di divorzio, molte sono, ormai, le coordinate giurisprudenziali che valorizzano, in sede divorzile, il contegno delle parti in sede di separazione.

Per esempio, la Suprema Corte afferma che l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto: a tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi (Cass. n. 11686/2013; Cass. n. 22300/2006).

Orbene, nel caso di specie, due elementi risultano decisivi:

F.M. 5/11

- l'odierna parte convenuta ha riconosciuto la propria indipendenza economica in sede di separazione consensuale nella parte in cui non ha chiesto alcunchè a titolo del proprio mantenimento;

- parte convenuta non ha fornito elementi indiziari da cui poter desumere un particolare tenore di vita in costanza di matrimonio.

Per quanto riguarda il collegamento tra la rinuncia ad ottenere alcunchè a titolo di proprio mantenimento e la previsione del trasferimento di un titolo di valore di € 52,500,00, tale collegamento non emerge nel verbale di separazione atteso che, come accade spesso, i coniugi hanno regolato molteplici rapporti patrimoniali (v. l'automobile e la rinuncia della convenuta alle spettanze relative alle somme cointestate e depositate presso l'Istituto della Banca ) che trovano tra di loro specifiche partite e contropartite.

In sintesi, a fronte di tale considerazione, parte convenuta non ha fornito elementi da cui desumere la subordinazione della rinuncia ad ottenere alcunchè a titolo di proprio mantenimento all'avvenuto trasferimento del titolo suddetto.

Quanto, agli impedimenti a svolgere un attività lavorativa, i certificati medici prodotti dalla convenuta (doc. 16) nonché la domanda rivolta all'INPS per il riconoscimento della di lei invalidità civile non sono sufficienti a dimostrare un seria, concreta ed oggettiva impossibilità a svolgere un attività lavorativa.

Per tali motivi, va rigettata la domanda rivolta ad ottenere la corresponsione di un assegno di divorzio.

Dato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.

P.q.m.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nella causa n. 142/2012 R.G. promossa da

contro

- pone a carico di , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, l'assegno di € 250,00, da versarsi al padre, in via anticipata, entro il giorno 20 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2014, oltre metà delle spese straordinarie di

C.M. J.T.

quelle sanitarie non coperte dal S.S.N. e di quelle inerenti ad eventuali corsi post-universitari o di avviamento professionale sostenute per il figlio medesimo, da documentarsi. L'assegno è soggetto ad automatico adeguamento alle variazioni annuali dell'indice ISTAT FOI;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Rovigo, li 9.10.2014.

Il Giudice Estensore

Fabio Massimo Saga

*Fabio Massimo Saga*

Il Presidente

Marcello D'Amico

*Marcello D'Amico*

*Attestato*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Rovigo, il 31 OTT. 2014

*Attestato*